

## Le indicazioni della giurisprudenza

1

### LA PROBABILITÀ

Per accertare la responsabilità medica, non è sufficiente attenersi a un coefficiente di probabilità statistica. Va, difatti, eseguito - tenuto conto del fatto storico e delle peculiarità del caso - un giudizio di elevata probabilità logica basato sia sulle generalizzazioni scientifiche che su un giudizio induttivo inerente il ruolo salvifico della condotta omessa.

*Cassazione, sentenza 11674 del 18 marzo 2019*

2

### IL GIUDIZIO

Nel giudizio controfattuale, è causa dell'evento la condotta senza la quale non si sarebbe verificato. Per sancire la responsabilità medica è quindi indispensabile ricostruire tutti gli anelli della vicenda e accertare il momento iniziale e l'evoluzione della malattia per appurare se, qualora si fosse realizzato il comportamento doveroso, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.

*Cassazione, sentenza 24922 del 5 giugno 2019*

3

### LE LEGGI SCIENTIFICHE

Per indagare il nesso causale, il giudice può utilizzare le leggi scientifiche che hanno questi quattro requisiti: generalità, controllabilità, grado di conferma e accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Tuttavia, dato che le conoscenze sono mutevoli, il giudice può ricorrere anche a leggi scientifiche non unanimemente riconosciute se però sono accolte o generalmente condivise.

*Cassazione, sentenza 26568 del 17 giugno 2019*

4

### LE LINEE GUIDA

Il medico risponde di omicidio o lesioni colpose che si sono verificati:

- per colpa anche lieve dovuta a negligenza o imprudenza; o dovuta a imperizia se mancano raccomandazioni o buone pratiche; o dovuta a imperizia nell'individuare;
- per colpa grave da imperizia se, seguendo raccomandazioni o buone pratiche adeguate, non valuti i rischi e le difficoltà del caso.

*Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 8770 del 22 febbraio 2018*

5

### L'ERRORE DIAGNOSTICO

Il medico che inquadra male i sintomi, non esegue tutti i controlli necessari e così non fa luce sulle condizioni del malato colpito da una malattia tumorale, è penalmente responsabile anche in caso di morte inevitabile, se vi sia l'alta probabilità logica che il ricorso ad altre terapie o alla chirurgia avrebbero potuto prolungarne la vita. È infatti un bene giuridicamente rilevante anche se non esteso nel tempo.

*Cassazione, sentenza 23252 del 28 maggio 2019*